

N. R.G. 17/2021



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio

Il Giudice

designato in data 6.12.2021 alla trattazione della procedura iscritta al n. R.G. 17/2021;

vista l'istanza di liquidazione del patrimonio *ex* artt. 7 *bis* e 14 *ter* ss. L. n. 3/2012 presentata dai coniugi **GUIDOTTI PACIFICO e PAGNINI CLELIA** e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Gianluca Pulcini e della dott.ssa Katia D'Ercole, nominati in data 20.8.2021 quali professionisti incaricati di svolgere le funzioni di Gestore della Crisi; ritenuto che la domanda soddisfi il requisito di ammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b);

ritenuta, altresì, la propria competenza territoriale risiedendo i debitori ad Ascoli Piceno, come da documenti agli atti;

considerato che i ricorrenti hanno dichiarato, GUIDOTTI PACIFICO di non percepire reddito, PAGNINI CLELIA di essere titolare di un reddito da pensione, e che hanno dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge *per tabulas* tenuto conto della pendenza di procedura esecutiva e dell'elenco dei creditori allegato in relazione all'attivo patrimoniale e come attestato dai professionisti nella relazione particolareggiata;

rilevato che il nuovo art. 7 *bis* l. 3/2012 prevede che i membri della stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr., in particolare, per la liquidazione del patrimonio Trib. Mantova, decreto del 31.5.2021) quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune e che, in tal caso, le masse attive e passive rimangono distinte;

ritenuto, quindi, che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7 *bis* e 14 *ter* L. n. 3/2012;

rilevato, altresì, che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata dei professionisti nominati dall'Associazione OCC Regione Marche, dott. Pulcini e dott.ssa D'Ercole, i quali hanno dato atto delle ragioni che hanno determinato

l'insolvenza dei ricorrenti, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che i debitori non possiedono altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione;

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, co. 2, della L. 3/2012 e che si può concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dai professionisti nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, co. 3;

osservato che, a fronte di un indebitamento complessivo di circa € 1.326.113,82 per Guidotti Pacifico e di € 1.061.556,69 per Pagnini Clelia, i debitori propongono la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in diversi beni immobili (stimati nella c.t.u. svolta nel giudizio di esecuzione in corso), tre beni mobili registrati e disponibilità liquide; quanto a queste ultime, in particolare, vi sono la pensione della Pagnini, per la quale si chiede di stabilire la possibilità di trattenimento per i bisogni familiari fino a concorrenza di € 1.800,00, e il saldo del c/c postale n. 1024628404;

ritenuto, in relazione agli emolumenti mensili percepiti dai debitori, che rientra tra i poteri-doveri del giudice l'individuazione del limite di quanto occorra al mantenimento degli stessi e della loro famiglia e che, rispetto alle esigenze di sostentamento indicate dai ricorrenti (il cui nucleo familiare è composto dagli stessi e da due figlie che, al momento, non sono economicamente autosufficienti, come indicato anche dai gestori della crisi a pag. 38 della relazione), come riscontrate dall'OCC nella relazione particolareggiata, le voci e l'ammontare delle spese indicate appaiono congrui, pur dovendosi demandare all'OCC, nell'esercizio del potere di verifica dei redditi futuri del nucleo familiare, il compito di monitorare la perdurante necessità degli emolumenti in favore delle figlie che, già abbondantemente maggiorenni, ben potrebbero rendersi nel vicino futuro economicamente indipendenti;

considerato che, a tenore dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *“Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (art. 14 *quinquies*, comma 2) e che l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”*, deve intendersi come riferita alla durata dell'intera procedura concorsuale atteso che difetta nella struttura del procedimento qualsiasi provvedimento di omologa della liquidazione;

rilevato che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico

di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie e che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 *bis* l. 3/2012 con riferimento alle procedure familiari, la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sarà ripartita tra i membri della famiglia in proporzione all'entità dei debiti di ciascuno;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di GUIDOTTI PACIFICO e CLELIA PAGNINI *ex* artt. 7 *bis* e 14 *ter* L. 3/2012;

nomina liquidatori il **dott. Gianluca Pulcini e la dott.ssa Katia D'Ercole**;

DISPONE

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e, per l'effetto,

SOSPENDE

la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 27/2016 pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno limitatamente ai beni di proprietà esclusiva o alle quote di beni di proprietà di GUIDOTTI PACIFICO e PAGNINI CLELIA;

STABILISCE

che il liquidatore, ferma la necessità di tenere distinte le masse attive e passive:

- 1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex* art. 14 *octies* L.n.3/2012;
- 3) predisponga un programma di liquidazione *ex* art.14 *novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
- 4) preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- 5) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f), L.n.3/2012, avuto riguardo alle esigenze di sostentamento indicate dai debitori nella domanda in esame e alla situazione personale

e familiare dei medesimi, sussistano le condizioni per GUIDOTTI PACIFICO e PAGNINI CLELIA a trattenere dagli emolumenti mensili percepiti la somma complessiva di **€ 1.800,00 mensili per le spese personali e familiari**, con l'obbligo di versare alla procedura la differenza residua, per la durata di quattro anni dal deposito del presente provvedimento e salvo differente successiva determinazione, sentito il liquidatore che dovrà tra l'altro procedere a verifica circa l'effettivo importo dei redditi futuri percepiti dai ricorrenti (con particolare attenzione da prestare agli emolumenti in favore delle figlie);

che i ricorrenti siano autorizzati ad **utilizzare per esigenze abitative** la casa familiare (Ascoli Piceno, via Silvio Pellico n. 8) senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso ai liquidatori per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto immobile alla prima richiesta dei liquidatori o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione;

ORDINA

la pubblicazione per estratto della domanda dei debitori e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se i debitori vi sono iscritti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza ai ricorrenti, ai liquidatori e alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari di questo Tribunale.

Ascoli Piceno, 13 dicembre 2021

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Sirianni